COMUNE DI PALAU

Provincia della Gallura Nord Est Sardegna

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

Repertorio numero 1260

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI. CIG BBDC305E77

L'anno duemilaventisei il giorno 29 del mese di maggio (29/05/2026), in Palau, nella sede comunale in piazza Popoli d'Europa, numero 1, avanti a me dr. Mauro Piga, Vice Segretario del Comune di Palau, Ufficiale Rogante richiesto ai sensi dell'articolo 97, 4 comma, lettera c), del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 numero 267, in assenza del Segretario Generale Reggente, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa nell'interesse del Comune, omesso l'intervento dei testimoni per espressa rinunzia fattane con il mio consenso dai comparenti.

SONO PRESENTI:

Walter Nieddu, C.F. NDDWTR60R17G258D, in rappresentanza del Comune di Palau, codice fiscale 82004530901, partita IVA 01373510906, sede legale in piazza Popoli d'Europa, 1 - 07020 Palau (OT), nella sua qualità di responsabile del settore vigilanza, giusto decreto del Sindaco n. 3/2026;

Roberta Campesi, C.F. CMPRRT78P55G015B, in rappresentanza di Palau Servizi Turismo S.r.l. codice fiscale / P.IVA

03071720902, sede legale piazza Popoli d'Europa, 1 - 07020 Palau (OT), nella sua qualità di amministratrice unica e Rappresentante legale, giusta decisione del socio unico Comune di Palau del 26.03.2026.

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, capaci giuridicamente di obbligarsi per la fattispecie del presente atto in virtù dei documenti presentati, mi chiedono di ricevere questo atto e dichiarano di eleggere per lo stesso, il loro domicilio presso la Segreteria del Comune di Palau. Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Comune di Palau rappresenta un angolo di paradiso della Sardegna con potenzialità turistiche non ancora adeguatamente espresse. L'economia locale è fortemente legata al turismo e caratterizzata da una marcata stagionalità: la popolazione passa da circa 4.300 residenti a oltre 2,2 milioni di presenze complessive, con più di 850.000 turisti pernottanti. Questo comporta un'intensificazione significativa delle attività comunali tra aprile e novembre, seguita da una drastica riduzione nei mesi invernali. Il Comune, tuttavia, non dispone di una struttura organizzativa adeguata.

Per queste ragioni, ha individuato nella costituzione di una società in house il modello più flessibile ed efficiente per la gestione dei servizi, capace di adattarsi alla stagionalità e garantire un coordinamento unitario delle attività.

Pertanto:

- richiamata la relazione istruttoria, redatta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n.36/2023 e dell'art. 5 del D.Lgs. n.175/2016, allegata alle deliberazioni di Consiglio Comunale n.6/2025 e n.22/2025;

- richiamato il Piano Economico-Finanziario (PEF), che costituisce parametro di riferimento per la determinazione dell'equilibrio economico-finanziario del servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi pubblici comunali il quale, anche se non materialmente allegato, è parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 06.05.2025 di costituzione della società denominata Palau Servizi Turismo S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Palau, con la previsione di affidamento dell'esercizio nel territorio comunale del servizio di gestione dei parcheggi pubblici e delle autorimesse;

- richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/05/2025 di approvazione dello statuto di detta Società;

- richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/05/2026 di affidamento in house del servizio alla Palau

Servizi Turismo S.r.l.;

- richiamata la relazione motivazionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs n.201/2022, con la quale si è dato atto dei benefici conseguiti dalla collettività attraverso tale modalità di affidamento, allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/05/2026;

- preso atto che sussistono in capo alla Palau Servizi Turismo S.r.L. i requisiti dell'affidamento in house providing, ed in particolare:

a) la totale partecipazione pubblica del capitale sociale;

b) l'esercizio del controllo analogo da parte del Comune;

c) lo svolgimento prevalente dell'attività in favore dell'Ente affidante.

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare il presente affidamento, i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il Comune di Palau - nella persona del responsabile del settore vigilanza, affida, con la formula dell'affidamento diretto in house providing, alla Palau Servizi Turismo s.r.l., che accetta, la concessione del servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi pubblici e delle autorimesse di proprietà o nella disponibilità del Comune di Palau, come individuati nelle successive disposizioni.

2. La concessione di cui al comma 1 è qualificata come

servizio pubblico locale di rilevanza economica e servizio di interesse economico generale ai sensi del D.Lgs. n.201/2022 ed è svolto dalla Società in regime di in-house providing, in coerenza con l'art. 5 del D.Lgs. n.175/2016 e con l'art. 7 del D.Lgs. n.36/2023, come motivato nella relazione istruttoria approvata dal Consiglio Comunale.

3. Eventuali ulteriori servizi affidati alla Società saranno disciplinati con specifici atti e/o allegati tecnici, nel rispetto dei medesimi principi di in-house providing e delle valutazioni economico-finanziarie contenute nei relativi Piani Economico-finanziari.

4. Le aree oggetto della concessione del servizio sono indicate nell'allegata tabella B.

5. Sono esentati dal pagamento della sosta i seguenti veicoli:

a) i veicoli dei cittadini residenti muniti di qualsiasi permesso residente in esposizione, esclusivamente per le aree di sosta in prossimità delle spiagge (Palau Vecchio, Sciumara, Isolotto), come stabilito nel relativo regolamento comunale) e, limitatamente ai veicoli dei cittadini residenti nelle frazioni o aree esterne, anche nelle aree di sosta Ex campo sportivo e Porto turistico ma esclusivamente per 3 ore consecutive e con obbligo di esposizione anche del disco orario;

b) veicoli delle Forze dell'Ordine o di soccorso o delle altre autorità di polizia amministrativa e giudiziaria, i veicoli

comunali e veicoli di imprese svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per ragioni di servizio;

c) veicoli a disposizione dei diversamente abili muniti di apposito contrassegno in esposizione;

d) veicoli, in servizio, delle imprese erogatrici dei seguenti servizi essenziali: energia (elettricità, gas), telecomunicazioni, servizio idrico integrato e altri servizi pubblici.

Art. 2 - Durata

1. Il contratto ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di avvio del servizio, come risultante dal verbale di inizio gestione.

2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, il contratto potrà essere rinnovato, previo accordo scritto tra le parti, da comunicarsi almeno novanta (90) giorni prima della scadenza naturale e previa:

a) verifica positiva del mantenimento dei requisiti dell'affidamento in house ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023;

b) verifica del permanere dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto, sulla base dell'aggiornamento del Piano Economico-finanziario;

c) adozione di un provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale, adeguatamente motivato anche alla luce del D.Lgs. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza

economica.

3. È escluso ogni rinnovo tacito. Eventuali proroghe tecniche potranno essere disposte solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di nuovo affidamento del servizio, nel rispetto dei limiti temporali e motivazionali previsti dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali di rilevanza economica.

4. È vietata alla Società la cessione del presente contratto.

Art. 3 - Assetto economico della concessione e gestione degli incassi

1. Il corrispettivo per la concessione del servizio pubblico è determinato, in coerenza con il Piano Economico-Finanziario sopra richiamato, in euro 200.000,00 (duecentomila/00) annuali, quale componente del complessivo assetto economico della concessione stessa.

2. Il pagamento del corrispettivo avverrà in due rate semestrali alle seguenti scadenze fisse:

o prima rata: entro il 30 ottobre di ciascun anno contrattuale;

o seconda rata: entro il 30 dicembre di ciascun anno contrattuale.

3. Il pagamento è subordinato alla presentazione di regolare fattura elettronica (codice destinatario IPA: c_g258), almeno trenta (30) giorni prima della scadenza prevista. In caso di ritardo superiore a trenta (30) giorni rispetto alle scadenze

indicate, sono dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso legale vigente, senza necessità di costituzione in mora.

4. Gli importi sono aggiornabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT FOI, a partire dal secondo anno contrattuale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT FOI (famiglie di operai e impiegati), secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario complessivo del rapporto, come disciplinato dall'art. 8.

5. Gli incassi derivanti dalla gestione della sosta (parcometri, sistemi digitali, abbonamenti e ogni altro canale di pagamento) sono riscossi dalla Società, che ne cura la gestione contabile, ed è tenuta a:

- registrare giornalmente gli incassi per singolo impianto o canale di vendita;
- riversare al Comune, con cadenza semestrale;
- trasmettere al Comune una rendicontazione analitica degli incassi e dei riversamenti, secondo quanto previsto dall'art. 4 e dall'Allegato Tecnico, in coerenza con il Piano Economico-finanziario.

6. Le somme riscosse nell'ambito del servizio, comprese quelle derivanti da recuperi tariffari, regolarizzazioni della sosta, omessi pagamenti e attività sanzionatoria prevista dal Codice della Strada, sono introitate dalla Società esclusivamente in nome e per conto del Comune, restando i relativi proventi di

esclusiva competenza dell'Ente.

7. La Società affidataria svolge esclusivamente attività materiale, contabile e di supporto operativo alla gestione degli incassi e delle violazioni, senza attribuzione in proprio di potestà sanzionatoria, né diritto ai relativi proventi.

8. Le Parti danno atto che la struttura economica della presente concessione, compreso il corrispettivo ed i flussi economici, è definita ed è coerente con il Piano Economico-finanziario approvato e con la relazione istruttoria ex art. 5 D.Lgs. 175/2016, e costituisce elemento essenziale ai fini della verifica dell'equilibrio economico-finanziario dell'affidamento in house.

Art. 4 - Rendicontazione economica e flussi informativi

1. La Società trasmette al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, una rendicontazione analitica degli incassi, redatta secondo lo schema che sarà predisposto dal Comune.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 contiene almeno:

- incassi per impianto/parcometro e per canale (fisico/digitale);

- numero di titoli di sosta emessi per fascia oraria e tipologia;

- eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni del Piano Economico-finanziario.

- dati relativi ai recuperi tariffari, alle regolarizzazioni

della sosta, agli omessi pagamenti e alle violazioni accertate nell'ambito del servizio.

3. La Società trasmette inoltre al Comune:

- una relazione trimestrale sull'andamento del servizio, contenente dati economici, operativi e di qualità;

- una relazione annuale di sintesi, coordinata con il bilancio della Società e con i documenti di programmazione del Comune, ai fini del controllo analogo.

4. Il Comune può richiedere in ogni momento dati di dettaglio ulteriori ai fini dei controlli di regolarità amministrativo-contabile e di controllo analogo, anche tramite accesso diretto ai sistemi informativi della Società secondo le modalità di cui al Sistema di monitoraggio e rendicontazione.

Art. 5 - Obblighi del soggetto affidatario

1. La Società è tenuta a svolgere il servizio nel rispetto della normativa vigente, del presente contratto, degli allegati tecnici e delle direttive impartite dal Comune nell'esercizio del controllo analogo.

2. In particolare, la Società:

- assicura la continuità, regolarità e qualità del servizio di gestione dei parcheggi, nel rispetto degli standard minimi previsti nei livelli di servizio del servizio parcheggi;

- mette a disposizione personale adeguato per numero, qualificazione e formazione;

- provvede alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e

degli impianti utilizzati per il servizio;

- garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, trasparenza e anticorruzione applicabili;

- provvede, ove necessario, alla raccolta, gestione e smaltimento dei materiali derivanti dall'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente.

- espleta attività di presidio delle aree di parcheggio durante gli orari dedicati all'assistenza all'utenza per l'esecuzione delle attività di emissione abbonamenti, evasione rimborsi e reclami;

- espleta attività di presidio delle aree di parcheggio durante i periodi di maggiore affluenza (es. eventi culturali, manifestazioni, periodo natalizio);

- effettua la sorveglianza dell'area tramite personale appositamente istruito e/o sistemi di videosorveglianza;

- verifica e accertamenti, con personale della Società, ausiliari del traffico, della regolarità della sosta dei veicoli negli appositi spazi a pagamento non custoditi;

- espleta attività di supporto all'accertamento delle violazioni, ai recuperi tariffari e alle regolarizzazioni della sosta, secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Locale e nel rispetto del Codice della Strada;

- trasmette tempestivamente al Comune i verbali, gli accertamenti effettuati e i dati relativi a recuperi tariffari, regolarizzazioni e omessi pagamenti rilevati

nell'ambito del servizio;

- trasmette, in qualità di agente contabile, entro i termini di legge, il conto della propria gestione all'ente locale, con i relativi documenti allegati;

- alloca la segnaletica orizzontale e verticale recante la prescrizione del pagamento anticipato a carico dell'utenza, l'indicazione degli orari di servizio e delle tariffe, intestazione e denominazione della Palau Servizi Turismo S.r.L. con la relativa indicazione della sede e del numero telefonico;

- effettua la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della segnaletica, con relativa sostituzione in caso di danneggiamento per qualsiasi causa. Tale segnaletica orizzontale e verticale dovrà essere conforme ai modelli prescritti dal C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione, così come da Disciplinare Tecnico delle Manutenzioni;

3. Restano in ogni caso riservate al Comune e al Comando di Polizia Locale le funzioni pubblicistiche e sanzionatorie previste dalla normativa vigente, nonché la titolarità dei relativi proventi.

Art. 6 - Obblighi del Comune

Il Comune:

- esercita il controllo analogo sulla Società, secondo quanto previsto dall'art. 14, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento comunale sul controllo analogo;

- mette a disposizione della Società le aree, gli immobili, le attrezzature e gli impianti di sua proprietà necessari allo svolgimento del servizio;

- adotta gli atti di indirizzo e di programmazione necessari al corretto svolgimento del servizio e al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Art. 7 - Verifiche e controlli

1. Il Comune effettua verifiche e controlli sul corretto svolgimento del servizio, anche mediante sopralluoghi, richieste di informazioni e analisi dei dati trasmessi dalla Società.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale della Società e dal Regolamento comunale sul controllo analogo.

3. La Società è tenuta a fornire al Comune, su richiesta, ogni informazione e documento necessari all'esercizio di tali controlli, ivi compresi i dati di dettaglio sugli incassi, sui livelli di servizio.

Art. 8 - Equilibrio economico-finanziario

Le Parti riconoscono che la presente concessione è fondata sul Piano Economico-finanziario, approvato dal Consiglio Comunale, che attesta l'equilibrio economico-finanziario della gestione per l'intera durata del contratto, ai sensi del D.Lgs. 201/2022 e della relazione istruttoria ex art. 5 D.Lgs.

175/2016.

Art. 9 - Attrezzature e impianti

1. Le attrezzature e gli impianti necessari allo svolgimento del servizio parcheggi, di proprietà/noleggio del Comune o della Società, sono indicati nell'allegato A.

2. Le attrezzature e gli impianti di proprietà del Comune sono concessi in uso alla Società per la durata del presente contratto.

3. La Società provvede alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti utilizzati per il servizio, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico del Comune.

4. Alla scadenza o risoluzione del contratto, la Società restituisce le attrezzature e gli impianti di proprietà del Comune nello stato risultante dal normale uso, fatte salve le sostituzioni e gli adeguamenti tecnologici concordati.

Art. 10 - Livelli di servizio

1. La Società è tenuta ad assicurare la continuità, regolarità e qualità del servizio di gestione dei parcheggi, nel rispetto degli standard minimi conformi agli standard professionali di settore.

2. Con separato atto saranno determinati gli indicatori di performance (KPI), che saranno definiti in coerenza con gli indicatori di qualità del servizio individuati nella relazione istruttoria e nel Piano Economico-finanziario.

Art. 11 - Penali e clausola risolutiva espressa

1. Il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui al presente contratto, accertato dal Comune sulla base dei dati forniti dalla Società e delle verifiche effettuate in sede di controllo analogo, comporta l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, fatte salve le ipotesi di forza maggiore e di cause non imputabili alla Società.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali applicate in un anno non potrà superare il 10% del corrispettivo annuo complessivo dovuto o spettante alla Società; al raggiungimento di tale soglia, il Comune potrà valutare la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento, ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta da parte del Comune, con indicazione dei fatti e dei dati di riferimento; la Società può presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il Comune decide in via definitiva sull'applicazione delle penali.

Art. 12 - Risoluzione e recesso

1. Costituiscono cause di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., i seguenti inadempimenti gravi della Società:

- mancato rispetto reiterato dei livelli minimi di servizio,

tale da compromettere in modo significativo la regolarità e la qualità del servizio;

- svolgimento di attività in violazione del vincolo di prevalenza dell'attività in favore del Comune, tale da far venir meno i requisiti dell'affidamento in house ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e dell'atto costitutivo/statuto della Società.

2. La risoluzione ai sensi del comma 1 è dichiarata dal Comune con atto motivato, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione alla Società di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per presentare le proprie controdeduzioni e, ove possibile, porre rimedio agli inadempimenti contestati.

3. Resta ferma la facoltà del Comune di risolvere il contratto per giusta causa, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in presenza di gravi inadempimenti non espressamente indicati al comma 1 ma tali da compromettere in modo rilevante il corretto svolgimento del servizio o il perseguimento degli interessi pubblici sottesi all'affidamento.

4. In caso di compromissione dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 8, qualora la procedura di riequilibrio si concluda senza accordo tra le Parti sulle misure da adottare, il Comune può disporre, con atto motivato, la risoluzione anticipata del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e delle garanzie di continuità del

servizio.

5. Il Comune può recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso scritto di almeno sei mesi, dandone adeguata motivazione e riconoscendo alla Società, ove spettante, un indennizzo commisurato ai soli costi non ammortizzati relativi agli investimenti specificamente sostenuti per la concessione del servizio, come risultanti dal Piano Economico-finanziario e dalla documentazione contabile, al netto di eventuali contributi o finanziamenti pubblici percepiti.

6. In caso di cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, la Società è tenuta a:

- collaborare con il Comune per assicurare la continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore o alla gestione diretta da parte del Comune;
- restituire le attrezzature, gli impianti e le aree di proprietà del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 9;
- consegnare al Comune tutti i dati e le informazioni relativi al servizio (in formato aperto e riutilizzabile), necessari per la prosecuzione della gestione.

7. La risoluzione o il recesso non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, né la facoltà di escutere eventuali garanzie previste dal presente contratto o dalla normativa vigente.

ART. 13 - Coperture assicurative

Il Comune di Palau è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai danni alle persone e alle cose, derivante dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

Per la copertura degli eventuali danni arrecati alle persone e alle cose, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto, la Società deve stipulare una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata del contratto.

Sono a carico della Società tutte le eventuali franchigie e gli scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come la stessa provvederà direttamente al risarcimento dei danni che per qualsiasi motivo non siano liquidati dalla Compagnia di Assicurazione.

Art. 14 - Controllo analogo del Comune sulla Società

1. Il Comune esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale della Palau Servizi Turismo s.r.l. e dal Regolamento comunale sul controllo analogo.

2. In particolare, il controllo analogo si esplica attraverso:

- l'approvazione degli indirizzi strategici e dei piani triennali di attività della Società;

- l'approvazione del budget annuale e dei programmi di investimento, con specifico riferimento al servizio parcheggi;

- la verifica periodica dei risultati di gestione, anche sulla base dei report trimestrali e annuali di cui agli artt. 4 e 5;

- il potere di impartire direttive vincolanti alla Società in ordine alle modalità di svolgimento del servizio, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e della normativa sui servizi pubblici locali.

3. La Società è tenuta a trasmettere al Comune, con cadenza almeno semestrale, una relazione sull'andamento del servizio parcheggi, contenente dati economici, operativi e di qualità, nonché eventuali criticità e proposte di miglioramento, e a recepire e attuare le direttive impartite dal Comune, salvo che ciò comporti il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, nel qual caso si applica l'art. 8.

Art. 15 - Riservatezza e trattamento dei dati

Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni acquisite nell'ambito del presente contratto e a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Con la sottoscrizione del contratto il concessionario acconsente, espressamente, al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità descritte nella documentazione

richiamata o allegata al presente contratto.

Il Comune di Palau acconsente espressamente al trattamento da parte del concessionario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concessionario prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.palau.it, sezione Amministrazione Trasparente.

Con la sottoscrizione del contratto, il concessionario si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il concessionario si impegna a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi

allegati. Si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

Il concessionario prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Il concessionario si impegna, infine, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali

Art. 16 - Foro competente e legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono quale foro esclusivamente competente il Tribunale di Tempio Pausania.

Art. 17 - Registrazione e spese

1. Le Parti danno atto che il presente atto ha natura di concessione di servizi e che, ai fini della stipulazione, della repertoriazione, dei diritti di segreteria, dei diritti di rogito e delle spese contrattuali, il valore complessivo della concessione è determinato in euro 600.000,00, come

risultante dagli atti presupposti e dal Piano Economico-Finanziario richiamati in premessa.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso secondo la disciplina tributaria vigente. Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi della normativa fiscale applicabile, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

3. Sono a carico della Società concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto, ivi compresi i diritti di segreteria, i diritti di rogito, le spese di registrazione, di bollo e ogni altro onere fiscale o amministrativo connesso, salvo quelli che per legge restano inderogabilmente a carico del Comune.

4. Resta fermo che il valore indicato al comma 1 rileva esclusivamente ai fini della stipulazione, della determinazione delle spese contrattuali e degli adempimenti connessi, senza pregiudicare la distinta disciplina economico-finanziaria della concessione, contenuta negli articoli del presente contratto.

Art. 18 - Clausola di specifica e salvaguardia

Le Parti prendono atto che, nonostante l'originaria previsione di un affidamento unitario ed integrale dei servizi portuali e delle aree oggetto di gestione, il completamento del relativo perimetro operativo non ha potuto trovare piena attuazione nei tempi programmati, anche in ragione della necessità di ulteriori attività istruttorie, manutentive, amministrative,

tecniche e contabili demandate agli uffici competenti.

Pertanto, nella fase di avvio del servizio, l'attuazione dell'affidamento avverrà secondo modalità progressive e graduali, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità ed equilibrio economico-finanziario, nonché in coerenza con la normativa vigente e con i principi applicabili in materia di affidamenti a società partecipate.

Le Parti danno altresì atto che gli uffici competenti sono stati chiamati, e saranno ulteriormente chiamati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a garantire il tempestivo compimento di ogni attività istruttoria, amministrativa, tecnica e contabile necessaria al progressivo perfezionamento e completamento dell'affidamento originariamente programmato, mediante l'adozione di strumenti organizzativi e gestionali adeguati ed efficienti, idonei ad evitare ritardi, disallineamenti operativi o effetti pregiudizievoli sul regolare svolgimento del servizio e sugli equilibri economici, patrimoniali e finanziari del Comune e della Società partecipata.

Conseguentemente, il corrispettivo annuo indicato negli atti presupposti e nel piano economico-finanziario, elaborato con riferimento all'affidamento integrale dei servizi portuali e delle aree oggetto di gestione a parcheggio, sarà oggetto di rideterminazione in misura proporzionata all'effettivo

perimetro dei servizi, delle attività, dei costi e delle correlate entrate progressivamente affidati alla Società.

Le Parti convengono pertanto che, sino al completamento dell'affidamento integrale dei servizi originariamente previsti, il corrispettivo sarà determinato in via transitoria sulla base delle attività concretamente affidate ed esercitate dalla Società, ferma restando la successiva revisione e armonizzazione del quadro economico-finanziario in relazione all'estensione definitiva del perimetro gestionale.

Art. 19 - Note finali e dispensa

Le Parti danno atto che il presente contratto è stipulato in esecuzione degli atti presupposti richiamati in premessa, ivi considerata la clausola di specifica e salvaguardia di cui al precedente art.18. Le valutazioni di natura tecnica, economico-finanziaria e contabile poste a fondamento dell'affidamento in house providing risultano dagli atti istruttori, dal Piano Economico-Finanziario e dai pareri resi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Il presente atto costituisce, pertanto, attuazione di quanto già determinato negli atti formati nelle sedi competenti, riferiti ai soggetti ed agli organi che li hanno predisposti ed approvati, non comportando alcuna autonoma valutazione rispetto agli atti stessi. Di tali atti, in accordo con le Parti, mi si dispensa dalla lettura integrale.

Allegato A

Attrezzature e impianti affidati dal Comune di Palau-Settore Vigilanza alla Società in House

1. n. 8 parcometri: Area di sosta a pagamento Isuledda

2. n. 3 parcometri: Area di sosta a pagamento La Sciumara

3. n. 1 parcometri: Area di sosta a pagamento Palau Vecchio

4. n. 3 parcometri: Area di sosta a pagamento Ex Campo sportivo

5. n. 3 parcometri: Area di sosta a pagamento Multipiano

6. n. 2 parcometri: Area di sosta a pagamento Porto Turistico

7. n. 1 parcometri: Area di sosta a pagamento Isolotto

8. n. 2 parcometri: Area di sosta a pagamento Porto Mannu

9. n. 10 palmari BRAV

10. n. 10 Sim card uso palmari

Richiesto, io Vice Segretario, ho ricevuto il presente atto in formato elettronico, redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, del quale ho dato lettura alle parti che, avendolo trovato conforme alla volontà espressami, lo hanno approvato e con me sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L'atto risulta composto da 25 pagine intere e 5 righe nella pagina 26.

Palau, 29/05/2026

Per il Comune di Palau il Responsabile del settore vigilanza

dr. Walter Nieddu

Per Palau Servizi Turismo SrL il Rappresentante Legale avv. Roberta Campesi

Il Vice Segretario del Comune di Palau dr. Mauro Piga